



Asse prioritario: I “Ammodernamento del Sistema Agricolo ed Agroindustriale”

Misura: M

Titolo: COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ

Riferimento normativo: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II, Capo IX, articolo 33, trattino 4°

Costo totale della misura : 20,00 MEURO

Costo pubblico della misura: 8,00 MEURO

Costo a carico del FEOGA: 3,01 MEURO

1.- Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici

- aumentare l'accesso al mercato dei prodotti agricoli di qualità.

b) Obiettivi operativi

- incentivazione di investimenti e servizi per aumentare l'accesso al mercato dei prodotti agricoli di qualità.

c) Collegamenti con altre misure e coerenza con la strategia

La misura trova collegamenti (interazione) in particolare con la misura degli investimenti aziendali e della trasformazione e commercializzazione e contribuisce all'aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli di qualità legati al territorio ed a soddisfare le esigenze del consumatore intermedio e finale. Le attività previste in questa misura non rientrano nell'ambito di applicazione di altre misure, di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1257/99.

2 Descrizione tecnica della misura

La misura comprende due azioni:

- azione a1): allestimento di spazi di vendita interaziendali di prodotti agricoli di qualità
- azione a2): aiuti di avviamento ad associazioni o gruppi di imprese per la commercializzazione di prodotti agricoli.

a) Azioni, tipologia degli interventi e spese ammissibili

Azione a1) allestimento di spazi di vendita interaziendali di prodotti agricoli di qualità come successivamente definiti, realizzati da imprenditori agricoli associati.



Le spese ammissibili riguardano investimenti materiali per:

- la costruzione e la ristrutturazione di beni immobili, escluso l'acquisto del terreno;*
- l'acquisto di macchine ed attrezzi nuovi, compresi programmi ed attrezzature informatici per la creazione e lo sviluppo di sistemi di supporto alla vendita dei prodotti.*

Le spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, studi di fattibilità, sono riconosciute fino ad un massimo del 12% delle spese di cui ai precedenti trattini.

Gli investimenti relativi all'allestimento di spazi di vendita interaziendali non riguardano investimenti materiali in aziende agricole o in aziende di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Azione a2) aiuti di avviamento ad associazioni o gruppi di imprese per la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità come successivamente definiti.

Le spese ammissibili, per le quali si è fatto riferimento a quanto previsto dagli Orientamenti in materia di aiuti di stato nel settore agricolo, pubblicato sulla GUCE serie C del 28 febbraio 2000, paragrafo 10.5, riguardano:

- costi del personale;*
- acquisizione di consulenze specialistiche e di servizi analoghi;*
- affitto di locali;*
- acquisto di macchine ed attrezzature di ufficio nuove, compresi materiali e programmi informatici;*
- costi di esercizio;*
- spese amministrative.*

Le spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, sono riconosciute fino ad un massimo del 12% delle spese di cui ai trattini precedenti.

L'importo degli aiuti non può superare nel primo anno l'80% dei costi sostenuti, ed è ridotto del 20% per ciascun esercizio successivo, in modo che al quarto anno sia limitato al 20 % dei costi effettivi di quell'anno.

Gli investimenti relativi a macchine ed attrezzature devono riguardare solo macchine ed attrezzature nuove.

Il titolare dell'impresa beneficiaria deve impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione dei beni finanziati e cioè a non distogliere dalla prevista destinazione dalla data dell'accertamento dello stato finale dei lavori per almeno 10 anni gli immobili ammessi a contributo e per almeno 5 anni dalla stessa data gli impianti, i macchinari e le attrezzature.

b) Esclusioni

Risultano esclusi:

- prodotti provenienti da paesi terzi;*
- l'acquisto di terreni;*
- attività previste nell'ambito di applicazione di altre misure del PSR, di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1257/99.*

Non viene concesso altresì alcun sostegno per:

- l'acquisto di immobili esistenti e di terreno;*
- investimenti materiali in aziende agricole o in aziende di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;*
- l'allestimento di spazi espositivi (c.d. show room);*
- investimenti che contravvengano ai divieti od alle restrizioni stabiliti nelle organizzazioni comuni di mercato;*



- investimenti che riguardino la commercializzazione di prodotti di imitazione e sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari;
- azioni volte a sostenere progetti di ricerca o la promozione dei prodotti agricoli.

c) Settori interessati

Risultano interessati i prodotti di qualità riconosciuti a livello comunitario: VQPRD, intesi come DOC E DOCGC, ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164 sulla denominazione dei vini, DOP, IGP, Attestazione di specificità di cui ai Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e 2082/92, prodotti dell'agricoltura biologica di cui al Regolamento (CEE) n. 2092/91 ed al Regolamento (CE) n. 1804/99 e successive modificazioni ed integrazioni, marchi di qualità riconosciuti dalla normativa comunitaria.

Risultano altresì interessati i seguenti prodotti:

- *prodotti agroalimentari, identificati da marchi collettivi di qualità conformi alle disposizioni comunitarie, il cui metodo di conseguimento sia previsto da uno specifico disciplinare, redatto secondo le tecniche della produzione integrata, di cui alle misure agroambientali (Regolamento (CE) n. 1257/1999), e certificato da organismi di certificazione, accreditati secondo le norme della serie EN 45000;*
- *prodotti agroalimentari di qualità conformi a quanto previsto dall'articolo 16 (Sistema di etichettatura facoltativo, Regole generali) del Regolamento (CE) n. 1760/2000, relativo all'etichettatura volontaria delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;*
- *prodotti in possesso di sistemi di tracciabilità conformi alle disposizioni comunitarie previste dall'articolo 10 paragrafo 3 del Regolamento (CEE) n.1538/1991, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1906/1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame;*
- *prodotti agroalimentari relativi a impresa certificata ISO serie 9000 e 14001, Vision 2000 e ISO 19011, limitatamente agli interventi volti all'introduzione di tali sistemi nelle imprese, ai sensi degli Orientamenti in materia di aiuti di stato nel settore agricolo, GUCE serie c nel 28 febbraio 2002, p.13.2, secondo trattino;*
- *prodotti agroalimentari relativi ad imprese aderenti ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (Regolamento (CEE) 1836/93 e successive modificazioni e integrazioni), limitatamente agli interventi volti all'introduzione di tale sistema nelle imprese, ai sensi degli Orientamenti in materia di aiuti di stato nel settore agricolo, GUCE serie c del 28 febbraio 2002, p.13.2, secondo trattino;*

Oggetto della presente misura sono esclusivamente prodotti di cui all'allegato I del Trattato.

d) Beneficiari

- *imprenditori agricoli associati, per l'azione a1); imprenditori agricoli associati e consorzi di imprese per l'azione a2).*



e) Localizzazione

Tutto il territorio regionale

3 -Durata della misura

2000-2006

4 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto:

contributo in conto capitale;

b) Massimali di aiuto:

eventuali massimali di aiuto (vale a dire, volumi di investimento massimi ammissibili) potranno essere previsti nelle “Istruzioni per l’applicazione del Piano”.

c) Intensità di aiuto pubblico cofinanziabile:

azione a1), fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile; azione a2), l’importo degli aiuti non può superare nel primo anno l’80% delle spese ammissibili ed è ridotto del 20% per ciascun esercizio, in modo che al quarto anno sia limitato al 20% dei costi effettivi di quell’anno.

d) Tasso di partecipazione comunitario:

37,6% del costo pubblico

e) Priorità:

Criteri oggettivi di priorità potranno essere oggetto di individuazione e di quantificazione nelle “Istruzioni per l’applicazione del Piano”, tenendo conto in particolare di quanto disposto dall’articolo 37 parag. 4 del Regolamento (CE) n. 1257/99.

5- Procedure

a) Ufficio responsabile

Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura.

b) Modalità di attuazione

A bando.

6 Indicatori fisici di realizzazione, di risultato

Indicatori fisici di realizzazione:

- numero di spazi di vendita interaziendali: 7

- numero di associazioni che erogano servizi: 14

Indicatori di risultato

- tipologie di prodotti commercializzati: 20.

- produzione di qualità commercializzata: 170 miliardi di lire.